

(N. 1861-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE SANTERO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1957

---

Comunicata alla Presidenza il 18 marzo 1957

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione veterinaria fra l'Italia e la Svizzera,  
con annesso scambio di Note, conclusa in Berna il 2 febbraio 1956.

ONOREVOLI SENATORI. — Con questo disegno di legge il Senato è invitato ad autorizzare il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione veterinaria fra l'Italia e la Svizzera con l'annesso scambio di Note, conclusa a Berna il 2 febbraio 1956.

La Convenzione ha lo scopo di facilitare al massimo il commercio già cospicuo di animali, carni e prodotti animali tra i due Paesi salvaguardando nel contempo i vitali interessi di ciascuno di essi. Le norme contenute nella Convenzione sono sostanzialmente l'adattamento al caso specifico delle norme contenute nel Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

L'articolo 1 della Convenzione comprende l'elenco nominativo delle stazioni di confine aperte al traffico degli animali e loro prodotti: tali stazioni per ora sono sei (Domodossola, Luino, Chiasso, Castasegna-Chiavenna, Campocologno-Tirano, Mustair-Tubre), ma è previsto che possano esserne aggiunte eventualmente altre di comune accordo tra le due Parti contraenti.

Negli articoli da 2 a 7 sono precisate le disposizioni da osservarsi per il rilascio dei certificati sanitari di origine e di sanità che devono accompagnare le diverse qualità di animali. Detti certificati devono essere rilasciati da un veterinario di Stato o debitamente autorizzato dallo Stato, redatti in lingua italiana ed hanno una validità massima di 6 giorni, trascorsi i quali si rende necessaria un'altra visita del veterinario. Per evitare lunghe soste del bestiame nelle stazioni di confine per procedere alla esecuzione delle prove diagnostiche e per evitare nel contempo il pericolo che attraverso gli animali importati possano diffondersi le due più insidiose malattie dell'allevamento, cioè la tubercolosi e la brucellosi, è stato disposto per gli animali da allevamento, cioè non direttamente inviati agli ammazzatoi (articolo 5) di ammettere all'importazione soltanto:

a) i bovini appartenenti ad allevamenti riconosciuti ufficialmente esenti da tubercolosi;

b) i ruminanti che abbiano subito con esito negativo la prova sierologica per la diagnosi della brucellosi non più di 60 giorni prima della partenza.

Con scambio di Note, avvenuto il 2 febbraio 1956, si è però convenuto di rinviare al 31 dicembre 1958 l'applicazione della condizione di cui al punto b), consentendo sino a tal data l'importazione delle giovenche di non oltre 36 mesi di età con reazione sierologica positiva dipendente da pregressa vaccinazione. Questa deroga si è resa necessaria non riuscendo possibile alle autorità svizzere cambiare subito il piano di profilassi della brucellosi bovina che oggi è basato sulla vaccinazione.

Gli articoli 8, 9, 10, 11 riguardano il commercio dei prodotti di origine animale, delle carni, dei derivati del latte, delle uova e dei prodotti alimentari della pesca; in essi vengono sostanzialmente stabilite senza modifiche le norme del regolamento di polizia veterinaria.

L'articolo 12 contempla le misure sanitarie da adottare nel caso di constatazione o di sospetto di malattie contagiose degli animali al passaggio di essi al confine; viene inoltre in questo articolo specificato che i motivi per cui gli animali possono essere respinti al Paese di origine devono essere attestati da entrambi i veterinari competenti di confine dei due Paesi.

Negli articoli 13, 14, 15 sono precisate le misure di limitazione o sospensione delle importazioni che ognuna delle Parti contraenti ha il diritto di adottare per difendersi da eventuale contagio nel caso che una epidemia sia constatata nel territorio dell'altra Parte. Inoltre ciascuna Parte contraente si impegna di sospendere immediatamente l'esportazione nel territorio dell'altra Parte degli animali e dei prodotti che possono servire da veicolo del contagio.

Gli articoli 16 e 17 stabiliscono le condizioni da osservare per i trasporti in transito e le modalità di disinfezione dei mezzi di trasporto. Ciascuna delle Parti contraenti si impegna (articolo 18) a pubblicare almeno due volte al mese un bollettino della situazione sanitaria, che verrà direttamente trasmesso all'altra Parte contraente; sono inoltre stabiliti i casi in cui devono essere trasmesse, reciprocamente, per via telegrafica tra le Autorità veterinarie centrali o di frontiera le notizie sanitarie urgenti.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In caso di disaccordo tra i due Governi sull'interpretazione o sull'applicazione della Convenzione (articolo 19) viene fatto ricorso a una Commissione mista paritetica e se questa non risolve la questione entro i 15 giorni vien fatto ricorso ad un Collegio di 3 arbitri il cui Presidente deve essere di nazionalità diversa da quella delle due Parti contraenti.

Questa Convenzione non si applica al pascolo del bestiame italiano su territorio svizzero ed al traffico locale di frontiera, già regolati da altri Accordi esistenti tra Italia e Svizzera. La durata della Convenzione è di 5 anni a da-

tare dal giorno della sua entrata in vigore e sarà automaticamente prorogata se nessuna delle Parti la denuncerà per via diplomatica normale, con preavviso di un anno; in caso di denuncia successiva la validità della Convenzione cessa dopo 6 mesi.

Onorevoli Senatori, l'interesse di questa Convenzione per entrambi i Paesi è evidente e pertanto la 3<sup>a</sup> Commissione permanente invita il Senato ad approvare il disegno di legge che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificarla.

SANTERO, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione veterinaria fra l'Italia e la Svizzera, con annesso scambio di Note, conclusa in Berna il 2 febbraio 1956.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, con annesso scambio di Note, indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 21 della Convenzione stessa.

## Art. 3.

Agli oneri derivanti dalla Convenzione indicata nell'articolo 1 si farà fronte con le normali dotazioni di bilancio.